



Consorzio dei
Comuni Trentini

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

2025

1. Contenuto del documento.

L'art. 19 dello Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, prevede che il Consiglio di amministrazione, a chiusura del bilancio sociale, predisponga una Relazione annuale sul governo societario, con cui individua **specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**, e indica gli strumenti e gli **interventi eventualmente adottati** in tema di:

- a) **conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza**, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) **controllo interno**, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) **codici di condotta od etici** propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) **programmi di responsabilità sociale d'impresa** in conformità alle raccomandazioni della Commissione europea.

La relazione è presentata all'Assemblea unitamente al bilancio sociale. Qualora non siano integrati – in tutto o in parte – gli strumenti di governo societario di cui al comma 1, essa dà conto delle relative ragioni. L'Assemblea si esprime sulla relazione approvandone i contenuti ed eventualmente fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

2. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

2.1. Considerazioni generali.

La definizione di un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale soddisfa l'esigenza di istituire meccanismi di autocontrollo e immediata correzione delle possibili dinamiche di crisi, che possono interessare l'impresa pubblica.

Il Legislatore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) non fornisce indicazioni puntuali circa i contenuti del predetto programma, ma dispone – all'art. 14 co. 2 – che *“qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.”*

Anticipando quanto previsto con riferimento alla generalità delle imprese dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), ed in assenza di ulteriori indicazioni, la Società ha provveduto – sino all'esercizio sociale 2020 – a formulare il proprio programma di valutazione del rischio tenendo in considerazione una serie di indici a carattere economico-finanziario, utili a far emergere precocemente il rischio di potenziale assoggettamento a procedure concorsuali, nella fase in cui esso risulti ancora reversibile. In proposito, sono state, a suo tempo, assunte a riferimento le *“linee guida per la definizione di una misurazione del rischio”* (2017) proposte da Utilitalia, ed il documento redatto dal gruppo di lavoro *“Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica”* costituito presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) (2019). Le indicazioni di cui ai predetti documenti sono state ponderate ed adeguate al peculiare contesto in cui il Consorzio dei Comuni Trentini opera, nonché alla tipologia dell'attività caratteristica, alla configurazione organizzativa ed alla particolare struttura delle fonti di finanziamento dell'attività sociale.

Nell'aprile 2021, è stato pubblicato, da parte della Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), un documento recante *“indicazioni sui principali contenuti del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”*, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo. Esso esprime alcuni orientamenti finalizzati a guidare le società a controllo pubblico nella redazione

dei programmi in oggetto, i quali presentano degli elementi di novità rispetto agli approdi sino ad oggi raggiunti dagli operatori del settore. Il documento evidenzia, infatti, la propensione della Struttura ministeriale a valorizzare sia l'individuazione di indici premonitori di squilibri economico-finanziari, che di indicatori di tipo extra-contabile, finalizzati a far emergere profili di rischio per la continuità aziendale, non direttamente legati alla dinamica economico-finanziaria, ma riconducibili, invece, alla possibilità di variazione del contesto strategico all'interno del quale opera la società, oppure alla violazione di normative, procedure o regole interne, che possano comunque minare la continuità e l'efficacia della sua azione.

Per altro verso, il documento ha confermato le considerazioni, già a suo tempo fatte proprie dal citato documento del CNDCEC, in merito alla necessità di calare le misure individuate dal programma di valutazione del rischio nella realtà organizzativa della Società, valorizzando i sistemi di monitoraggio già in essere rispetto a specifici profili di rischio, e concentrando l'attenzione su indicatori che possano essere in grado di intercettare un effettivo rischio per la continuità aziendale. La presenza di un articolato sistema di programmazione, monitoraggio in corso di gestione e rendicontazione alla compagine sociale, già implementato al fine di corrispondere al modello societario *in house providing*, già consente al Consorzio un buon livello di gestione attiva dei rischi di natura economico-finanziaria. Per quanto concerne la gestione di altri profili di rischio, a natura extra-contabile, vengono in rilievo i diversi ed articolati strumenti di regolazione e monitoraggio, che il Consorzio già adotta da diversi anni. Tali strumenti sono sinteticamente descritti nel paragrafo che segue, anche mediante rimando agli specifici documenti prodotti ed approvati dagli Organi sociali competenti.

Più recentemente, l'art. 2, comma 1, d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha novellato l'art. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introducendo prescrizioni di dettaglio rispetto all'obbligo, già previsto per l'imprenditore collettivo dalla versione originale del provvedimento, di *"istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative."*

Il citato art. 3 del Codice, precisa ora che detto assetto organizzativo deve essere in grado di:

- "a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2."*

Ancora, il comma 4 dello stesso articolo individua puntualmente quattro indicatori rilevanti ai fini della previsione del rischio di crisi:

- "a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 (NdR: del codice stesso)."*

Alla luce di tali considerazioni, e della volontà degli Organi sociali di perseguire, per quanto più possibile, un efficientamento dei sistemi di controllo a cui l'attività sociale è già sottoposta per legge, oppure volontariamente aderisce, il Consiglio di amministrazione ha implementato, a decorrere dal 2023, gli indicatori individuati dall'art. 3 co. 4 d.lgs. n. 14/2019 fra i parametri di monitoraggio di natura contabile del proprio programma di valutazione del rischio.

2.2. Esiti del monitoraggio per l'esercizio 2025.

Di seguito si riportano gli esiti del monitoraggio condotto, nel corso della gestione ed al momento della predisposizione del bilancio, rispetto agli indicatori di rischio di crisi aziendale, delineati dalla precedente edizione della RGS, per l'esercizio 2025.

Parametri di natura economico finanziaria:

N.	Natura dell'indice	Cadenza della valutazione	Rischio monitorato	Livello di allarme	Esito del monitoraggio
1	Indicatore di bilancio	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Depauperamento del patrimonio sociale	Il risultato d'esercizio è negativo per almeno tre esercizi consecutivi	Esito positivo. Il risultato d'esercizio risulta positivo con riferimento a tutte le annualità del triennio 2023-2025.
2	Indicatore di bilancio	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Depauperamento del patrimonio sociale	Le perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio nel medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%	Esito positivo. Non sono state maturate perdite, in alcuna delle annualità del triennio 2023-2025.
3	Indicatore di bilancio	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato è superiore al 5%	Esito positivo. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato è inferiore al 5%.
4	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio trimestrale	Compromissione dell'equilibrio finanziario	L'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 33/2013, è superiore a 60 per due trimestri consecutivi.	Esito positivo. L'indicatore di tempestività ha denotato, nell'esercizio 2025, un valore sempre inferiore a uno, evidenziando che la Società onora i pagamenti dovuti con piena tempestività.
5	Indicatore di prospettiva	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Compromissione della continuità aziendale	La relazione redatta dal revisore legale rappresenta dubbi di continuità aziendale	Esito positivo. Non sussiste la fattispecie.
6	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno	Esito positivo. La fattispecie non si è

				trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni (art. 3 co. 4 lett. a d.lgs. n. 14/2019).	verificata nel corso del 2025.
7	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (art. 3 co. 4 lett. b d.lgs. n. 14/2019).	Esito positivo. La fattispecie non si è verificata nel corso del 2025.
8	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 co. 4 lett. c d.lgs. n. 14/2019).	Esito positivo. La fattispecie non si è verificata nel corso del 2025.
9	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 d.lgs. n. 14/2019 (esistenza di debiti rilevanti verso creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, AdE, AdER)	Esito positivo. La fattispecie non si è verificata nel corso del 2025.

				(art. 3 co. 4 lett. d d.lgs. n. 14/2019).	
--	--	--	--	---	--

Parametri di natura extra-contabile:

Area di rischio	Classi di rischio	Definizione della tipologia di eventi	Modelli di e monitoraggio e contenimento del rischio già adottati dalla Società	Organo/funzione aziendale deputato/a al monitoraggio	Esito del monitoraggio.
Rischi di processo	Rischio di normativa – Rischio legato a disposizioni interne	Rischio legato al mancato rispetto di normative comunitarie, nazionali e locali applicabili all'Ente, oltre che disposizioni interne alla società, funzionali ad assicurare la legalità e il buon andamento dell'azione sociale.	Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001; Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).	Esito positivo. Nessuna segnalazione di grave criticità manifestata al Consiglio di amministrazione.
	Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.	Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	Responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSPP).	Esito positivo. Nessuna segnalazione di grave criticità manifestata al Consiglio di amministrazione.
	Rischio in materia di privacy	Possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.	Sistema di auditing periodico; Registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dalla società; Procedura di data breach.	Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).	Esito positivo. Nessuna segnalazione di grave criticità manifestata al Consiglio di amministrazione.

Rischi di Informazione Technology (IT)	Rischio in merito all'integrità e sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione, manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.	Misure di sicurezza informatica.	Responsabile per la transizione al digitale.	Esito positivo. Nessuna segnalazione di grave criticità manifestata al Consiglio di amministrazione.
Rischi strategici	Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.	Misure di programmazione dell'attività, controllo contestuale e rendicontazione, previste dallo Statuto sociale (artt. 16-19), ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci, ed ulteriormente declinate dalla RPA.	Consiglio di amministrazione Assemblea dei Soci.	Esito positivo. Nessuna segnalazione di grave criticità manifestata al Consiglio di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio 2025, nessun indicatore di allarme per i parametri di natura economico finanziaria è stato superato. Del pari, in relazione alle aree di rischio di natura extracontabile, in relazione alle quali la Società risulta già dotata di modelli di monitoraggio e contenimento, ai quali è preposto uno specifico Organo o funzione aziendale, nessuna situazione di grave criticità, non gestibili attraverso gli strumenti ordinari e tali da minacciare significativamente la continuità dell'azione societaria, è stata segnalata al Consiglio di amministrazione della Società per l'eventuale attivazione delle contromisure di cui al paragrafo 2.5.

2.3. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2026: analisi del contesto e degli strumenti di programmazione e monitoraggio dei rischi già adottati dall'Ente.

Con riferimento ai **profili di natura strettamente economico-finanziaria**, va evidenziato come l'attività sociale - sinteticamente rappresentata al paragrafo n. 3 della presente relazione e, più estesamente, nell'ambito della RPA per l'anno corrente – sia, per una parte significativa, orientata allo svolgimento di attività di natura istituzionale e di supporto all'Organismo rappresentativo degli Enti locali trentini. Detta attività è finanziata prevalentemente dal contributo pubblico di fonte regionale e provinciale, il cui ammontare è noto al momento della definizione della programmazione economica per l'annualità successiva. L'attività di servizi, svolta in regime di mercato e finanziata prevalentemente dai corrispettivi versati dai fruitori, è rivolta prevalentemente nei confronti degli Enti

soci, in coerenza con il modello *in house providing*; essa corrisponde, in larga parte ad esigenze consolidate della compagine sociale, rispetto alle quali è ragionevole prevedere un andamento costante nel tempo. Per altro verso, i sistemi di controllo interno, adottati dalla società e descritti al paragrafo 4, consentono uno scrupoloso controllo sull'andamento della spesa corrente. In considerazione della natura dell'attività caratteristica della società, le dinamiche finanziarie ed economiche aziendali risultano scarsamente esposte a fattori di rischi esterni. A seguito dell'estinzione dei mutui a suo tempo contratti per la ristrutturazione della sede, la Società, inoltre, registra ridottissimi livelli di indebitamento e non soffre, allo stato, di tensioni di cassa.

Il Consorzio dei Comuni Trentini è, inoltre, dotato di specifici strumenti di programmazione, adottati al fine di corrispondere al modello gestionale *in house providing* ma funzionali anche a conformare la gestione rispetto ad obiettivi, di natura strategica ed economica, predeterminati. A tal proposito, un ruolo centrale è svolto dalla Relazione previsionale annuale (RPA), di cui all'art. 17 dello Statuto. Essa offre, infatti, una puntuale pianificazione strategica ed economica delle attività sociali, ad orizzonte rispettivamente triennale ed annuale, ed è approvata dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno. A partire dalla RPA 2021, la pianificazione economica sottoposta all'Assemblea dei soci quantifica le risorse e la spesa previsti, con riferimento alle attività di ciascun Centro di responsabilità (Area) in cui il Consorzio risulta articolato, ed alle diverse macro-tipologie di attività o missioni in cui esso opera. Il Consiglio di amministrazione e gli Organi delegati assumono la pianificazione approvata dall'Assemblea come orientamento per la gestione, avendo facoltà di ricorrere al fondo per la flessibilità gestionale (di cui al paragrafo 3.5 della RPA) per far fronte alla copertura di nuove o maggiori spese, o per compensare minori entrate. L'introduzione dei suddetti margini di flessibilità, che trovano riscontro nelle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci in data 22 luglio 2020, è finalizzata a consentire una maggiore duttilità dell'attività societaria, pur nel rispetto delle direttive delle Amministrazioni controllanti, la quale è funzionale a consentire che il Consorzio sia in grado, anche a fronte di eventi non prevedibili in sede di pianificazione, di assicurare un efficace supporto all'azione amministrativa degli Enti locali soci. Il ricorso alle suddette forme di flessibilità non costituisce di per sé, in alcun modo, indicatore di crisi aziendale, sempre che ciò sia ritenuto, dagli Amministratori, una misura adeguata ad assicurare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della Società nel medio-lungo periodo.

Sulla base delle previsioni contenute nella RPA, il Consiglio di amministrazione ha peraltro adottato uno strumento di programmazione economica analitica (budget), il quale individua in maniera più dettagliata i ricavi ed i costi diretti, diversi da quelli relativi al personale, attesi, nell'annualità di riferimento, in relazione all'attuazione di ciascuna delle attività consolidate. Gli Organi delegati, prima di assumere obbligazioni a nome della società, verificano la corrispondenza delle stesse con il budget approvato. Per l'attivazione di servizi innovativi, le procedure di controllo interno hanno individuato un iter di pianificazione ed autorizzazione che consente di valutarne preventivamente gli effetti economici. Parimenti, le procedure di controllo interno, hanno individuato criteri di formazione dei listini per l'attività di servizi, che consentono di salvaguardare gli equilibri di bilancio con riferimento a tale ambito di attività societaria.

I Responsabili di Macro-Area ed i Responsabili d'Area sono tenuti ad assicurare che la gestione economica delle attività afferenti al proprio centro di responsabilità si conformi agli obiettivi assegnati dalla RPA e dal Consiglio di amministrazione, e sono tenuti a segnalare alla Direzione generale ogni anomalia rilevata ed ogni fatto che possa pregiudicare l'equilibrio di bilancio con tempestività.

Come meglio esplicitato al paragrafo n. 4 della presente relazione, la Società è, inoltre, dotata di un articolato sistema di controllo interno, finalizzato a monitorare l'equilibrio economico-finanziario nel corso della gestione.

Tutti gli elementi sopra esposti portano a concludere che il Consorzio dei Comuni Trentini opera in un contesto di basso rischio di squilibrio economico-finanziario, il quale risulta comunque attivamente monitorato, attraverso gli strumenti di programmazione e monitoraggio esistenti.

In relazione ai profili di rischio extra-contabili, la Società ha adottato i seguenti sistemi di valutazione, regolamentazione e monitoraggio in linea con la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato (d.lgs 231/2001), di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa (legge 190/2012 e decreti delegati), di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008), di protezione di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679):

- **Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001**, dotato di un articolato sistema di procedure di controllo interno afferenti alle diverse aree di attività societarie e corredato della specifica analisi dei processi aziendali considerati maggiormente a rischio di commissione reato per ciascuna fattispecie di reato presupposto. Nel corso del 2025, la RPA ha peraltro previsto, quale obiettivo della Direzione generale, la revisione generale delle procedure previste dal modello, al fine di adeguarne i contenuti ad una logica di processo, ed efficientare l'attività societaria.
- **Misure integrative di prevenzione della corruzione e della trasparenza**, parte integrante del MOG231, che recano una specifica sezione (registro dei rischi corruttivi e delle relative azioni) dedicata alla "pesatura" delle attività societarie identificate nella RPA a fini della valutazione del livello di rischio e delle relative misure di prevenzione che la società è tenuta a porre in essere e una sezione trasparenza per dare attuazione ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013. La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale – come riconosciuto da indicazioni e orientamenti degli specifici organi sovranazionali – alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica;
- **Misure aziendali dettate per la segnalazione di violazioni e tutela del segnalante, in adempimento del d.lgs n. 24 del 10 marzo 2023** (c.d. whistleblowing) che prevede espressamente che i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedano appositi canali di segnalazione interna;
- **Procedura antiriciclaggio**, parte integrante del MOG231, con l'obiettivo di disciplinare la modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai fini e in conformità con quanto previsto dal d.lgs.109/2007 e dal d.lgs. 231/2007 e s.m.i.. La procedura garantisce all'interno della società la rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla proposta Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti;
- **Documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008**, recante le misure di protezione e prevenzione da attuare per il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- **Nomina di un responsabile per la protezione dei dati personali** per affiancare la società nella verifica degli adempimenti introdotti dal Regolamento europeo 2016/679 a garanzia del corretto trattamento dei dati nel contesto delle attività societarie e introduzione di un Modello organizzativo privacy della società, al fine di garantire: la conformità dei trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi fondamentali del GDPR, così come delineati dall'art. 5 del GDPR e in osservanza del principio di responsabilizzazione ("accountability"); le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di protezione e sicurezza dei dati personali, trattati in ambito aziendale, adeguato ai connessi rischi per i diritti e le libertà fondamentali; il monitoraggio costante anche a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo aziendale; alle autorità di controllo un percorso di compliance definito, che possa fornire dei punti di riferimento nell'effettuazione dei controlli o nel percorso di verifica.

2.4. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 2026: individuazione dei rischi rilevanti, e degli indicatori di allarme.

Tenuto conto dell'analisi di contesto formulata nel paragrafo precedente, si ritiene di confermare, anche per l'esercizio 2026 gli **indicatori di rischio economico-finanziario** ed i livelli di allarme già adottati per l'esercizio 2025, e che vengono di seguito riportati.

Essi si aggiungono alle attività di monitoraggio periodico sull'andamento della gestione, previste dagli strumenti di programmazione e dalle procedure di controllo interno della società. Risultano, pertanto, funzionali - in relazione allo specifico profilo di rischio della Società - a rilevare efficacemente eventuali situazioni di anomalia, che non siano gestibili attraverso gli strumenti di flessibilità gestionale previsti dai suddetti strumenti di programmazione, e richiedano un intervento straordinario da parte degli Organi sociali competenti.

N.	Natura dell'indice	Cadenza della valutazione	Rischio monitorato	Livello di allarme	Soggetti coinvolti nel monitoraggio
1	Indicatore di bilancio	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Depauperamento del patrimonio sociale	Il risultato d'esercizio è negativo per almeno tre esercizi consecutivi	Consiglio di amministrazione
2	Indicatore di bilancio	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Depauperamento del patrimonio sociale	Le perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio nel medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%	Consiglio di amministrazione
3	Indicatore di bilancio	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato è superiore al 5%	Consiglio di amministrazione; Area Amministrazione, controllo interno e segreteria
4	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio trimestrale	Compromissione dell'equilibrio finanziario	L'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 33/2013, è superiore a 60 per due trimestri consecutivi.	Area Amministrazione, controllo interno e segreteria
5	Indicatore di prospettiva	Alla predisposizione del bilancio consuntivo	Compromissione della continuità aziendale	La relazione redatta dal revisore legale rappresenta dubbi di continuità aziendale	Consiglio di amministrazione
6	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	Area Amministrazione, controllo interno e segreteria

				(art. 3 co. 4 lett. a d.lgs. n. 14/2019).	
7	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (art. 3 co. 4 lett. b d.lgs. n. 14/2019).	Area Amministrazione, controllo interno e segreteria
8	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 co. 4 lett. c d.lgs. n. 14/2019).	Area Amministrazione, controllo interno e segreteria
9	Indicatore di prospettiva	Monitoraggio mensile	Compromissione dell'equilibrio finanziario	Esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 d.lgs. n. 14/2019 (esistenza di debiti rilevanti verso creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, AdE, AdER) (art. 3 co. 4 lett. d d.lgs. n. 14/2019).	Area Amministrazione, controllo interno e segreteria

Il superamento del “livello d’allarme”, in relazione ad uno o più indicatori, denuncia lo scostamento dei parametri fisiologici di esercizio. Il verificarsi di tale evenienza può corrispondere ad un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale

della Società, il quale merita di essere approfondito con le modalità descritte nel paragrafo 2.5, al fine di verificarne l'effettiva significatività e, se del caso, di predisporre le necessarie contromisure.

Con riferimento ai **parametri di natura extra-contabile**, come descritti del già citato documento di *"indicazioni sui principali contenuti del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"*, si ritengono rilevanti, in relazione all'attività caratteristica del Consorzio dei Comuni Trentini, i fattori di rischio indicati nella seguente tabella, la quale riporta, altresì, la presenza di modelli di monitoraggio e contenimento già implementati dalla Società.

Area di rischio	Classi di rischio	Definizione della tipologia di eventi	Modelli di monitoraggio e contenimento del rischio già adottati dalla Società	Organo/funzione aziendale deputato/a al monitoraggio
Rischi di processo	Rischio di normativa – Rischio legato a disposizioni interne	Rischio legato al mancato rispetto di normative comunitarie, nazionali e locali applicabili all'Ente, oltre che disposizioni interne alla società, funzionali ad assicurare la legalità e il buon andamento dell'azione sociale.	Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001; Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
	Rischio in materia di Ambiente, salute e sicurezza	Rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.	Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro	Responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSPP)
	Rischio in materia di privacy	Possibilità che si agisca nel mancato rispetto della normativa sulla Privacy.	Sistema di auditing periodico; Registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dalla società; Procedura di data breach;	Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Rischi di Information Technology (IT)	Rischio in merito all'integrità e sicurezza dei dati	Rischio che il sistema informativo aziendale presenti livelli di vulnerabilità (alterazione,	Misure di sicurezza informatica	Responsabile per la transizione al digitale (RTD)

		manipolazione e/o perdita dei dati) tali da inficiare la completezza, l'affidabilità, la riservatezza delle informazioni e, più in generale, l'operatività aziendale.		
Rischi strategici	Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio legato alla definizione di obiettivi aziendali inadeguati, non realizzabili, incoerenti che possono avere ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa.	Misure di programmazione dell'attività, controllo contestuale e rendicontazione, previste dallo Statuto sociale (artt. 16-19), ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci, ed ulteriormente declinate dalla RPA.	Consiglio di amministrazione; Assemblea dei Soci

Dall'analisi condotta, emerge che, per ciascuno dei fattori di rischio extra-contabili riconosciuti come rilevanti, la Società risulta già dotata di un modello di monitoraggio e contenimento, al quale è preposto uno specifico Organo o funzione aziendale, incaricato di valutare e gestire le eventuali situazioni di anomalia, relazionandosi con gli Organi di governo della Società.

Si ritiene, pertanto, di valorizzare, nell'ambito del presente Programma di valutazione del rischio aziendale, le misure esistenti, prevedendo che gli Organi o le funzioni aziendali sopra indicate provvedano, per quanto di propria competenza, a segnalare al Consiglio di amministrazione della Società eventuali situazioni di grave criticità, non gestibili attraverso gli strumenti ordinari e tali da minacciare significativamente la continuità dell'azione societaria. Tali segnalazioni saranno valutate dal Consiglio di amministrazione, ai fini dell'eventuale attivazione delle contromisure di cui al paragrafo 2.5.

2.5. Misure di gestione delle situazioni di criticità.

L'art. 19 dello Statuto sociale del Consorzio coinvolge direttamente l'Assemblea dei Soci nell'approvazione del presente piano, prevedendo che la relazione contenente il piano sia sottoposta alla valutazione dell'Assemblea, la quale fornisce indirizzi in merito.

Tenuto conto della finalità perseguita dal piano - ovvero far emergere tempestivamente rischi di crisi per l'impresa pubblica, che finirebbero inevitabilmente per ripercuotersi sull'investimento effettuato dai Soci pubblici e sulla continuità dei servizi che essi hanno affidato alla Società -, oltre che del potere di controllo analogo riservato ai Soci sull'organizzazione e l'attività dell'Ente, si ritiene di prevedere un forte coinvolgimento della base sociale nella gestione di eventuali situazioni di criticità, eventualmente emerse in relazione agli indicatori di cui al paragrafo precedente.

Nella medesima ottica di forte coinvolgimento della base sociale, appare più funzionale che le eventuali situazioni di criticità, come sopra riportate, – anziché essere oggetto di rappresentazione in una reportistica periodica – siano direttamente riportate all'attenzione dell'Assemblea dei Soci, essendo peraltro questo il luogo dove, secondo il modello di controllo analogo congiunto previsto dallo Statuto sociale, si forma la comune volontà degli Enti che condividono l'esercizio di tale potere. Di conseguenza, si prevede che il Consiglio di amministrazione assicuri il costante monitoraggio degli indicatori di rischio economico finanziario e raccoglie le segnalazioni di grave criticità in relazione ai parametri di natura extra-contabile, con le modalità e la collaborazione dei soggetti indicati nel paragrafo precedente.

Qualora, nel corso della gestione, emerga il superamento di uno o più tra gli indicatori di rischio economico finanziario sopra individuati, oppure sia effettuata una segnalazione, in relazione agli altri profili di rischio, che il Consiglio di amministrazione reputi di non poter gestire attraverso l'esercizio dei poteri riservati allo stesso Organo, e tale da minacciare significativamente la continuità dell'azione societaria, lo stesso convoca senza indugio l'Assemblea dei soci, per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, co. 2 d.lgs. n. 175/2016.

Ove, invece, il superamento di uno o più tra gli indici sopra individuati si manifesti in sede di predisposizione del bilancio consuntivo, la situazione è posta all'attenzione dei Soci nell'assemblea convocata per la sua approvazione.

In Assemblea, i Soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, ovvero sui profili extra-contabili rappresentati dal Consiglio di amministrazione, e - qualora rinvercano elementi di effettivo pregiudizio per la continuità dell'azione societaria - formulano i propri orientamenti nei confronti del Consiglio di amministrazione, a cui esso si atterra per la redazione di un piano di risanamento.

Entro il termine assegnato da parte dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione predispone tale piano, anche in forma di aggiornamento alla relazione previsionale annuale per l'anno in corso, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nuovamente convocata.

Il Consiglio di amministrazione offre comunque, anche in caso di mancato superamento delle soglie di allarme, un riscontro - con cadenza annuale - del monitoraggio effettuato, rispetto agli indici contemplati dal presente piano, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

3. Strumenti adottati per garantire la conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Come è noto, l'attività del Consorzio dei Comuni trentini è riconducibile a quattro diverse macro-tipologie o missioni:

- **Attività istituzionale:** vi rientrano le funzioni di presidio, informazione, relazione, sindacato, assistenza e tutela che il Consorzio svolge a favore o nell'interesse degli Enti soci, nella propria veste infungibile di organismo di rappresentanza unitaria dei Comuni e delle Comunità trentine. Tali funzioni sono affidate al Consorzio per mandato collettivo degli Enti soci, per previsione di leggi e regolamenti regionali o provinciali, nonché per convenzione con l'Amministrazione regionale o provinciale, ovvero con altri Enti portatori di pubblici interessi a livello europeo, nazionale e territoriale. Rientrano, altresì, in quest'ambito di attività le attribuzioni esercitate dal Consorzio quale articolazione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN).
- **Attività di supporto al Consiglio delle autonomie locali:** vi rientra l'esercizio delle funzioni proprie attribuite al Consorzio dalla l.p. 15 giugno 2005 n. 7, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, e delle funzioni di supporto istruttorio ed organizzativo, che il Consorzio svolge a favore del Consiglio, nell'interesse dei propri Soci, affinché lo stesso Organismo di rappresentanza istituzionale possa efficacemente svolgere le proprie funzioni; vi rientrano, inoltre, le attività di gestione delle entrate delle spese del Consiglio effettuate in virtù di un rapporto di mandato disposto ai sensi del regolamento interno dell'Organismo.
- **Attività di servizi:** vi rientrano i servizi erogati dal Consorzio a favore degli Enti Soci e, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, anche nei confronti di soggetti non soci. Tali servizi sono svolti a fronte dell'erogazione di un corrispettivo specifico, in un contesto di libero mercato. Essi sono sviluppati, anche nell'ambito di progettualità innovative, per

rispondere specificatamente alle esigenze, di natura normativa ed organizzativa, espresse dagli Enti locali trentini. Pur essendo astrattamente erogabili anche da soggetti terzi, essi sono dunque concepiti ed offerti nell'ottica di garantire agli Enti Soci una opzione qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quanto altrimenti disponibile sul mercato, anche in considerazione dei benefici di sistema, ben maggiori della mera riduzione dei prezzi, che possono trarsi dalla programmazione e gestione unitaria delle stesse attività (formazione omogenea del personale, costituzione di banche dati unitarie e fruibili dal sistema, ecc...).

- **Attività di staff:** vi rientrano tutte le attività che non sono direttamente rivolte a soddisfare un bisogno esterno, ma che sono strumentali alla regolarità ed al buon andamento dell'attività sociale, considerata nel suo complesso. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività all'amministrazione contabile, alla gestione degli adempimenti fiscali, all'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, agli approvvigionamenti secondo le norme dell'evidenza pubblica, alla pianificazione societaria ed al controllo interno.

Il finanziamento dell'attività di natura istituzionale e di supporto al CAL è prevalentemente assicurato dalla contribuzione pubblica provinciale e regionale, percepita in forza delle disposizioni normative che assicurano il sostegno finanziario agli organismi rappresentativi dei Comuni a livello provinciale, nonché dalle quote di compartecipazione alle spese versate dai soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

L'attività di servizi è invece finanziata attraverso i corrispettivi percepiti per l'erogazione di prestazioni contendibili sul mercato a Enti soci e non soci, in concorrenza con gli operatori privati, oltre che da contributi specificamente previsti dalle norme speciali (soggetti a rendicontazione sulla base delle spese sostenute) e dalle quote di compartecipazione alle spese versate dai soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Il modello di programmazione e gestione, delineato dalla Relazione previsionale annuale, attua un sistema di separazione contabile delle risorse e delle spese afferenti a ciascuna suddette missioni, con reimputazione proporzionale alle stesse dei costi indiretti e per attività di staff, supportati dalla Società con riferimento all'intera attività sociale.

La riconduzione delle diverse attività alle singole missioni è operata secondo quanto previsto dalla stessa RPA. I ricavi e le spese sono imputati alle missioni secondo la loro attinenza alle diverse attività svolte da ciascuna area, sulla base delle dichiarazioni rese dal relativo responsabile, e di quanto risultante dai relativi contratti o provvedimenti.

Per effetto di tale meccanismo di separazione contabile, è escluso che il contributo pubblico di funzionamento, riconosciuto al Consorzio per la propria attività istituzionale e di supporto al CAL, possa essere destinato a sostenere l'attività di servizi.

Con riferimento all'attività di servizi, svolta in regime di concorrenza, la Società adotta politiche tariffarie in linea con le indicazioni impartite dai Soci pubblici, esercenti il controllo analogo sulla stessa, e pone gli stessi nelle condizioni di operare la comparazione prevista dall'art. 192 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti operati nei propri confronti.

In questo modo, si ritiene di avere adottato misure sufficientemente efficaci, per evitare che l'operato della Società determini alterazioni della concorrenza, con riferimento agli ambiti di attività in cui essa opera in regime di concorrenza nel mercato.

Con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi, che la Società promuove rivolgendosi agli operatori privati, trovano applicazione le norme di cui all'ordinamento provinciale in materia di

contratti pubblici, ispirate a principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, a tutela del mercato e della corretta spendita delle risorse di cui l'Ente dispone.

La Società si è dotata, peraltro, di specifiche procedure operative per gli approvvigionamenti, nell'ambito del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, sottoposte a costante aggiornamento in funzione delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute.

Essa è, inoltre, munita di un protocollo di legalità nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Quest'ultimo è obbligatoriamente sottoscritto per adesione da tutti gli operatori economici che partecipino ad una qualsiasi procedura indetta dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.

La Società è provvista di codice etico e di condotta, il quale orienta l'operato degli amministratori, dipendenti, e collaboratori del Consorzio dei Comuni Trentini a criteri di imparzialità, trasparenza ed integrità.

Nell'ambito del suddetto codice etico e di condotta, è puntualmente richiamata anche l'esigenza di tutelare adeguatamente la proprietà intellettuale, con particolare riferimento ai prodotti software, di cui la Società fa uso, nonché promuove lo sviluppo e l'impiego presso i propri Enti soci.

4. Misure di controllo interno adottate dalla Società.

Il Consorzio dei Comuni trentini ha adottato un articolato sistema per il controllo interno della gestione economico-finanziaria, il quale è imperniato sugli indirizzi di programmazione tracciati dalla Relazione previsionale annuale, e sui documenti di budget adottati dal Consiglio di amministrazione ai sensi delle procedure di controllo interno ex d.lgs. n. 231/2001, di cui si è data sintetica rappresentazione al paragrafo 1.2. La funzione in oggetto è affidata all'Area Amministrazione, controllo interno e segreteria, nella persona del suo Responsabile, che riferisce costantemente al Direttore generale.

Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi strategici, individuati con proiezione triennale dalla stessa RPA, è continuativamente condotto dalla Direzione generale, in coordinamento con i Responsabili di Macro-Area ed i Responsabili delle diverse Aree.

Ai sensi dell'art. 28 co. 3 dello Statuto, almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. Come previsto dalla procura rilasciata al Direttore generale, egli informa inoltre il Consiglio di amministrazione delle spese assunte in nome e per conto della Società, di importo superiore a 15.000 Euro per atto o contratto, in occasione della successiva adunanza utile del CdA.

Il Consiglio di amministrazione riferisce, a sua volta, dell'andamento della gestione, all'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio nonché, ove ne ricorrano i presupposti, attraverso gli strumenti di controllo contestuale dell'attività sociale previsti dall'art. 18 dello Statuto.

L'Area Amministrazione, controllo interno e segreteria collabora costantemente con il Collegio sindacale ed il Revisore dei conti, fornendo supporto alle attività di rispettiva competenza, secondo le modalità organizzative che gli stessi Organi di controllo concordano, di volta in volta, con il Responsabile dell'Area.

La legittimità e correttezza dell'operato societario sono altresì presidiate, per quanto di rispettiva competenza:

- dal **Collegio sindacale**, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento;
- dal **Revisore legale dei conti**, le cui funzioni - in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto – sono necessariamente svolte da un soggetto diverso dal Collegio sindacale;
- dall'Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure previste dal Modello di organizzazione e gestione;
- dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**, il quale vigila sull'applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, avvalendosi del relativo Ufficio di supporto;
- dal **Responsabile per la protezione dei dati personali**, il quale opera avvalendosi della collaborazione interna dell'Ufficio appositamente istituito;
- dal **Responsabile del Servizio prevenzione e protezione** e dal **Medico del lavoro**, i quali vigilano sulla sicurezza dei lavoratori, secondo le attribuzioni che spettano loro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La Società, in quanto ente cooperativo è inoltre sottoposto alla **revisione cooperativa**, di cui alla l.r. 9 luglio 2008, n. 5 e ss.mm.ii.. L'esito dell'ultima revisione cooperativa, effettuata dalla Federazione trentina della Cooperazione, è stato comunicato in data 2 agosto 2024, ed ha evidenziato *“un sostanziale rispetto delle disposizioni di legge, e l'osservanza delle norme statutarie e mutualistiche”*.

5. Codici di condotta od etici, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti di utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società.

Come anticipato, la Società ha adottato un proprio codice etico e di condotta, rivolto ad orientare l'attività dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori a criteri di legalità ed integrità.

Nei rapporti con i propri fornitori, la Società impone inoltre agli operatori privati l'accettazione di un protocollo di legalità nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici.

Detti documenti, i quali costituiscono parte integrante del PTPCT e del MOG ex d.lgs. n. 231/2001, sono pubblicati sul portale istituzionale della Società, area “società trasparente”.

La Società ha inoltre aderito, in data 25 luglio 2018, all'Accordo quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro, promosso dalla Provincia autonoma di Trento e sottoscritto il 14 febbraio 2017 dalla Federazione trentina della Cooperazione, in rappresentanza delle imprese cooperative della Provincia.

6. Adesione a programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione europea.

L'articolo 6, comma 3, d.lgs. 175/2016, prevede alla lettera d) che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con i programmi di responsabilità sociale d'impresa (nel seguito: RSI), in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea. L'RSI ha una natura multidisciplinare e richiede un'integrazione strategica e organica a tutta la vita aziendale con l'adozione di forme di rendicontazione extra-finanziarie legate alle performance sociali e ambientali dell'azienda, inclusa l'adozione di standard internazionali.

Peraltro, è lo stesso articolo 6, comma 3 che individua tale previsione come una facoltà e non un obbligo in capo alle società pubbliche, da valutare in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta.

Il Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, recante *“Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”*, individua quali soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate. Il Consorzio dei Comuni Trentini, essendo impresa di piccole dimensioni non quotata, non è tenuto all’adempimento.

Tenuto conto del quadro normativo appena illustrato ed anche in considerazione della struttura organizzativa del Consorzio, della consistenza dell’organico e delle caratteristiche dimensionali ben inferiori alle soglie di cui al d.lgs. citato, nonché delle peculiarità dell’attività societaria, principalmente costituita da attività di servizi a favore dei propri Enti soci, non si è proceduto, allo stato, alla predisposizione di un programma di responsabilità sociale. A completamento, si evidenzia comunque che il Consorzio ha già da tempo adottato specifiche procedure interne finalizzate alla lotta contro le pratiche di corruzione ed illegalità, alla tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, ed a prevenire comportamenti discriminatori tra e nei confronti del personale dipendente, nel rispetto della normativa vigente.

Trento, 31 marzo 2026.

IL PRESIDENTE
- ing. Michele Cereghini -